

# Diagnosi Energetica



ai sensi dell'articolo 8  
D.Lgs. 102 del 04/07/2014

# Nota informativa sulla DIAGNOSI ENERGETICA ai sensi del D.Lgs. 102/2014

## Cosa è la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica viene definita, nell'ambito della legislazione che regola l'efficienza energetica negli usi finali dell'energia, come la *"procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati"*.

La diagnosi energetica permette di ottenere una conoscenza approfondita sugli usi e consumi energetici dell'azienda analizzata al fine di individuare le modifiche più efficaci.

## A cosa serve una diagnosi energetica?

La diagnosi energetica rappresenta quindi la condizione necessaria, oltre che il punto di partenza, per realizzare un percorso di riduzione dei consumi di energia negli usi finali, attraverso l'individuazione delle attività a più bassa efficienza energetica e la valutazione dei possibili margini di risparmio conseguibili.

Lo scopo, indipendentemente dal rispetto dell'obbligo normativo, è quello di fornire all'azienda alcune basi per poter definire specifici piani di miglioramento in ambito energetico e ambientale.

La diagnosi, **oltre a essere un servizio obbligato per alcuni soggetti**, risulta utile al Committente come strumento per poter decidere se e quali provvedimenti di risparmio energetico mettere in atto.

La finalità vera e l'elemento qualificante di una diagnosi sono infatti le raccomandazioni per la riduzione dei consumi energetici.

## I vantaggi conseguenti alla Diagnosi Energetica possono quindi essere:

- Maggiore efficienza energetica del sistema
- Riduzione dei costi per gli approvvigionamenti energetici
- Miglioramento della sostenibilità ambientale
- Riqualificazione del sistema energetico

## Tali obiettivi sono raggiungibili tramite l'utilizzo, fra l'altro, dei seguenti strumenti:

- Razionalizzazione dei flussi energetici
- Recupero delle energie disperse (es: recupero di calore)
- Individuazione di tecnologie per il risparmio di energia
- Autoproduzione di parte dell'energia consumata
- Miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione (O&M)
- Buone pratiche
- Ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica

## Chi deve eseguire una diagnosi energetica?

I soggetti ricadenti nell'obbligo di una diagnosi energetica sono indicate nel D.Lgs 102/2014 all'art. 8 "Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia" comma 1:

*"Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione."*

- Grandi imprese sono quelle con più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
- Rientrano anche nel decreto le imprese a forte consumo energetico (nel campo di applicazione dell'articolo 4 del D.M. 5 aprile 2013).

Ulteriori chiarimenti sono reperibili nella nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico di maggio 2015, reperibile all'indirizzo:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza\\_energetica\\_CHIARIMENTI\\_DIAGNOSI\\_IMPRESSE\\_19\\_05\\_15.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESSE_19_05_15.pdf)

## Come si esegue una diagnosi energetica?

I criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia, sono:

- sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

## In caso di mancata esecuzione della diagnosi energetica?

**In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, è prevista una sanzione amministrativa.**

*“Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.*

*Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”*

*“In caso di accertata violazione delle disposizioni [...] il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto [...]”*

È previsto il pagamento della sanzione minima, quindi 4.000,00€, per non aver provveduto alla diagnosi entro il **5/12/2015 (indipendentemente dalla data ultima di presentazione del 22/12/2015)**. Con questo può essere inteso che la diagnosi sia stata effettuata effettivamente prima del 5/12/2015 ma poi caricata in ritardo sul sito web di ENEA.

Su questo ritardo non sono individuate sanzioni. Consigliabile quindi un adeguamento prima possibile compatibilmente con i tempi di esecuzione della diagnosi stessa (c.a. 3-4 settimane con la visita dei singoli siti).

## Come fare per essere contattato?

Il nostro staff è a disposizione per eventuali chiarimenti e richieste sul tema della diagnosi e certificazione energetica.

È possibile inviare una email di richiesta di contatto ai seguenti indirizzi:

- Area Centro – Sud: **architetto Diego Bottoni**,  
[d.bottoni@consulentienergetici.it](mailto:d.bottoni@consulentienergetici.it), tel 349.8387136
- Area Centro – Nord: **E.G.E. Michele Viganego**,  
[m.viganego@consulentienergetici.it](mailto:m.viganego@consulentienergetici.it), tel 393.9320057

## NORME TECNICHE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

### DIRETTIVE EUROPEE

(1)	<u>Dir. Eu. 2003/87/CE</u>	<i>Direttiva Europea Emission Trading</i>	<i>Istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio</i>
(2)	<u>Dir. Eu. 2012/27/UE</u>	<i>Direttiva Europea sull'efficienza energetica</i>	<i>Modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>

### LEGGI ITALIANE

(3)	<u>Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216</u>	<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra</i>	<i>Tra i settori industriali regolati dalla direttiva ET rientrano anche gli Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup></i>
(4)	<u>D.Lgs 115/08</u>	<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</i>	<i>Decreto con cui si promuove la diffusione dell'efficienza energetica in tutti i settori. E' introdotta e definita la diagnosi energetica. Decreto abrogato dal D.Lgs. 102/14</i>
(5)	<u>D.Lgs 102/14</u>	<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica</i>	<i>In aggiunta l'<u>Allegato 2</u> che riporta i criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia</i>

#### NORME TECNICHE

(6)	<u>UNI CEI EN ISO 50001:2011</u>	<i>Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso</i>	<i>E' la versione ufficiale italiana della norma internazionale ISO 50001. La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. La norma ha sostituito la UNI CEI EN 16001, di derivazione europea</i>
(7)	<u>UNI EN ISO 14001:2004</u>	<i>Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso</i>	<i>La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace Sistema di Gestione Ambientale. La Certificazione ISO 14001 dimostra l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi e attesta l'affidabilità del Sistema di Gestione Ambientale applicato. La norma richiede che l'Azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un Sistema di Gestione Ambientale che permetta di raggiungerli.</i>
(8)	<u>UNI CEI 11339</u>	<i>Gestione dell'energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione</i>	<i>E' la norma che stabilisce i requisiti perché una persona possa diventare Esperto in Gestione dell'Energia (EGE): compiti, competenze e modalità di valutazione</i>
(9)	<u>UNI CEI TR 11428:2011</u>	<i>Gestione dell'energia. Diagnosi energetiche: Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica</i>	<i>È la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre</i>
(10)	<u>UNI CEI EN 16247:2012</u>		<i>È la norma europea che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre:</i>  <i>Parte 1 - Requisiti generali</i>  <i>Parte 2 - Edifici</i>  <i>Parte 3 - Processi</i>  <i>Parte 4 - Trasporti</i>  <i>Parte 5 - Auditor energetici (in fase di elaborazione)</i>
(11)	<u>UNI CEI EN</u>	<i>Calcoli dei risparmi e dell'efficienza energetica -</i>	<i>La norma ha lo scopo di fornire un approccio generale per i calcoli dei risparmi e dell'efficienza energetica</i>

	<u>16212:2012</u>	<i>Metodi top-down (discendente) e bottom-up (ascendente)</i>	<i>utilizzando metodologie standard. L'impostazione della norma permette l'applicazione ai risparmi energetici negli edifici, nelle automobili, nei processi industriali, ecc. Il suo campo d'applicazione è il consumo energetico in tutti gli usi finali</i>
(12)	<u>UNI CEI EN</u> <u>16231:2012</u>	<i>Metodologia di benchmarking dell'efficienza energetica</i>	<i>La norma definisce i requisiti e fornisce raccomandazioni sulla metodologia di benchmarking dell'efficienza energetica. Lo scopo del benchmarking è l'individuazione di dati chiave e indicatori del consumo energetici. Gli indicatori possono essere sia tecnici che comportamentali, qualitativi e quantitativi, e devono essere mirati alla comparazione delle prestazioni</i>